

## Relazione illustrativa

**Oggetto: Legge n. 110 del 2014 – schema di decreto ministeriale recante «Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, recante: “*Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti*”.**

La legge 22 luglio 2014, n.110 prevede, in estrema sintesi che *gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;* e che vengano istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, gli elenchi nazionali di tali professionisti.

Le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali suddetti, nonché le modalità per la tenuta degli elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali sono demandate a un apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative), in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Pertanto mentre l'articolo 1 della legge aggiunge un nuovo art. 9-*bis* – rubricato *Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali* - al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con la previsione che gli interventi sopra menzionati siano affidati alla responsabilità di coloro che sono inquadrabili nelle qualifiche professionali sopra richiamate, l'articolo 2, comma 2 ne dispone le modalità di individuazione dei requisiti e, al comma 3, afferma che *gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.*

Lo schema di provvedimento in parola consta pertanto di un decreto che disciplina le modalità per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali e sette allegati che indicano i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale.

Nelle premesse del decreto sono richiamate tutte le norme nazionali e comunitarie nonché le disposizioni regolamentari in materia ed è stato esplicitato un argomento sollevato nel corso delle riunioni tecniche prodromiche alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si è infatti sottolineato, in quella sede, il fatto che le professioni legate all'attività del Ministero dei beni culturali hanno avuto negli ultimi anni un crescente sviluppo, riconosciuto anche in ambito universitario. Ci si riferisce, in particolare a quelle professioni che, quantunque menzionate nella *Carta nazionale delle Professioni museali* dell'ICOM non compaiono nella legge n. 110 del 2014 e non sono quindi ricomprese in quelle disciplinate dal presente decreto.

Si è ritenuto, a tale proposito, di manifestare sin d'ora, tra le premesse, la disponibilità delle Amministrazioni statali e regionali ad ogni successiva iniziativa che integri il sistema degli elenchi anche con riguardo alle professioni museali.

Le premesse riportano inoltre le audizioni effettuate con le associazioni professionali e le altre rilevanti associazioni di categoria individuate ai sensi del Decreto legislativo n. 206 del 2007 e ss.mm. e della Legge n. 4 del 2013.

Per espressa disposizione di legge, lo schema di provvedimento, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

### **Articolo 1** (*Elenchi nazionali dei professionisti*)

L'articolo introduce l'intero contenuto del decreto compresi gli allegati ed elenca i parametri normativi, anche europei, in base ai quali sono state articolate le fasce di ciascun profilo professionale. In particolare i requisiti per le figure professionali analizzate sono stati elaborati in stretta aderenza con quanto richiesto dal sistema EQF, ed organizzati, su livelli decrescenti di abilità, conoscenze e competenze.

### **Articolo 2** (*Pubblicazione dei bandi permanenti*)

Dispone quando e dove la Direzione generale Educazione e ricerca del MiBAC procederà alla pubblicazione dei bandi permanenti per consentire ai professionisti dotati dei necessari requisiti, l'iscrizione all'elenco di ciascun profilo. In particolare si prevede che i bandi siano pubblicati sul sito internet del Ministero, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **Articolo 3** (*Requisiti per l'iscrizione*)

Vengono indicate le categorie di cittadini italiani e stranieri che, in possesso di determinati requisiti, possono procedere all'iscrizione negli elenchi. Per poter definire i requisiti di accesso agli elenchi nell'ottica più ampia della formazione permanente si è scelto di elaborare per ciascuna figura professionale un quadro di riferimento che tenesse conto delle norme europee e nazionali vigenti in materia di qualificazioni professionali, nonché delle disposizioni del MIUR anche per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

#### **Articolo 4** (*Procedura di iscrizione*)

L'articolo 4 è molto dettagliato poiché dispone in via generale sia le modalità per l'iscrizione in via telematica in uno o più elenchi professionali che quelle per l'attestazione del possesso dei titoli.

Si segnala, in particolare, il contenuto del comma 7, in forza del quale la documentazione può essere sostituita da certificazione rilasciata dalle Associazioni previste dalla legge n. 4 del 2013 che detta: “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”. Il comma 7 rimanda infatti all'allegato 8 al decreto che costituisce il modello di certificazione rilasciato da Associazione Professionale riconosciuta ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con il quale la stessa Associazione attesta (ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 4 del 2013) che l'interessato è in possesso di titoli, conoscenze, competenze, abilità afferenti alla qualifica professionale scelta e che la documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti previsti è conservata presso l'Associazione stessa.

#### **Articolo 5** (*Riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero*)

L'articolo 5 demanda alla competenza dell'Università e al MIUR il riconoscimento dei titoli accademici e dei dottorati conseguiti all'estero e alla certificazione dell'Ente pubblico o di Ricerca l'esperienza professionale effettuata all'estero.

Il comma 3 dell'articolo 5 anticipa l'esistenza della Commissione di verifica di cui al successivo articolo 7, per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata ai riconoscimenti e alle certificazioni di cui ai commi precedenti dello stesso articolo.

#### **Articolo 6** (*Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi*)

L'articolo 6 prevede l'automatica iscrizione all'elenco richiesto, al termine della procedura informatica di presentazione della domanda. L'iscrizione è tuttavia subordinata alla verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata da parte della Commissione di verifica. L'articolo disciplina quindi tutte le ipotesi che possono verificarsi dopo il controllo della Commissione.

In particolare, laddove la Commissione rilevi la necessità di integrare la documentazione già inviata, la competente Direzione generale ne richiede la trasmissione entro un termine perentorio che il decreto fissa già in trenta giorni. Laddove, nonostante l'integrazione, i requisiti restano insufficienti, la Direzione generale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco oppure, qualora ne sussistano le condizioni, iscrive l'interessato ad una fascia inferiore a quella richiesta e gliene dà opportuna comunicazione.

#### **Articolo 7** (*Commissione di verifica*)

La Commissione di verifica prevista dall'articolo 7 ha una composizione strettamente tecnica. Disposta con decreto dirigenziale, essa prevede la presenza di almeno sette membri, uno per ciascun profilo. Il suo funzionamento non comporta oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8** (*Gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta*)

L'articolo 8 incardina presso il Ministero per i beni e le attività culturali la competenza a rendere pubblici e consultabili gli elenchi dei professionisti, nel proprio sito internet istituzionale, e ad aggiornarne il contenuto.

Lo stesso articolo prevede l'obbligo generale di conservazione e archiviazione della documentazione prodotta dagli interessati quale attestazione dei titoli a carico della competente Direzione generale del Ministero e a carico delle Associazioni certificanti per quanto riguarda la documentazione dalle stesse prodotta ai sensi dell'articolo 4, comma 7 sopra richiamato.

### **Articolo 9** (*Specificità degli elenchi*)

L'art. 9 prevede che gli elenchi disciplinati dal decreto non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e che l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

Inoltre si precisa che l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto.

La norma va intesa nel senso che i requisiti o i titoli considerati negli allegati come utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco, non possono essere considerati tra loro equipollenti al di fuori dell'applicazione del decreto; in particolare, e a titolo esemplificativo, i titoli richiamati nel presente decreto non possono essere considerati tutti tra loro equipollenti ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, laddove detta equipollenza non sia consentita da altra norma di legge.

### **Articolo 10** (*Commissione consultiva*)

La Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 costituisce il portato della fruttuosa interlocuzione con le Regioni. È composta da un rappresentante del Ministero con funzioni di Presidente; da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e da un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati dalla legge e nominato tra le associazioni professionali, laddove esistenti, ed in assenza di queste da un esperto di chiara fama sulla materia designato dal Direttore generale competente.

La Commissione svolge attività consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del Decreto. È stato anche previsto che, all'esito del monitoraggio, la Commissione possa formulare proposte di integrazione o modifica del decreto e proposte di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia.

### **Articolo 11** (*Trattamento di dati personali*)

L'articolo 11 richiama la più recente normativa in materia di trattamento dei dati personali, considerato che il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che costituisce il Codice in materia di protezione dei dati personali è stato modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che ha disposto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nella domanda di registrazione sono raccolti presso il Ministero che è il titolare del loro trattamento mentre il responsabile del loro trattamento è il Direttore generale competente. I dati sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione degli elenchi stessi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli richiesti e la loro mancata indicazione può precludere l'iscrizione agli elenchi. Resta comunque salva la facoltà del candidato di autorizzare o meno la pubblicazione dei dati personali e recapiti negli elenchi, permettendo comunque la pubblicazione dei dati essenziali alla sua univoca identificazione.

**Articolo 12** (*Responsabile del procedimento*)

L'articolo precisa che l'indicazione del responsabile del procedimento per ciascun profilo professionale è indicato nel rispettivo bando.